



*Ministero della Giustizia*  
Dipartimento Giustizia Minorile

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
UFFICIO II – Sviluppo delle risorse umane

Prot. N. 10524/Pers/sind

Roma, 03.04.06

Ai Direttori dei Centri  
per la Giustizia Minorile

Al Direttore  
dell'Istituto Centrale  
per la Formazione Giustizia Minorile

e, p.c. Alle OO.SS. – Qualifiche funzionali

OGGETTO: **Trattamento di trasferta.**

In merito alle precisazioni richieste da talune sigle sindacali ed ai quesiti posti da alcuni Direttori dei Centri Giustizia Minorile in merito all'attribuzione dell'indennità di trasferta, si fa presente quanto segue.

L'ultima Legge Finanziaria ha abolito l'indennità di trasferta prevista per il personale civile e militare dello Stato ed anche l'indennità supplementare di viaggio.

Ad ogni buon conto Per completezza di informazione si riporta di seguito il testo integrale del comma 213 dell'art. 1 della Legge 266/2005:

*"213. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate".*

Va comunque aggiunto che successivamente che con la conversione in legge del D.L. 273/2005 il Parlamento ha ripristinato l'indennità di missione, limitatamente al personale appartenente alle forze di polizia.

Inoltre, pur dovendo prendere atto di tale nuova situazione normativa, si rammenta che l'Amministrazione, avendo in considerazione le specificità di taluni servizi i cui dipendenti svolgono le proprie attività per buona parte all'esterno, ha a diverse riprese impartito le proprie disposizioni in materia, con il precipuo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999.

In particolare, nella sopraggiunta impossibilità di riconoscere al personale l'indennità di trasferta, si precisa che vanno fatti salvi i restanti principi indicati nella nota dipartimentale n. 8189 del 25 marzo 2002 ed in particolare si rammenta quanto segue:

a) va considerato a tutti gli effetti come orario di lavoro il tempo di andata e ritorno dalla sede ai dipendenti che effettuino servizi fuori della sede, sebbene nel limite massimo giornaliero delle 12 ore, previsto al c.1/g dal già citato art. 30 del C.C.N.L. Integr. del CCNL del Pers. Comp.Ministeri - 16.2.1999;

b) tale prerogativa va estesa a tutti gli operatori che forniscono, previa autorizzazione, un servizio all'esterno della propria sede di lavoro;

c) il rimborso delle spese per l'eventuale uso del taxi, nel caso in cui il luogo di destinazione non sia raggiungibile dal servizio pubblico o sia comunque mal collegato con lo stesso, deve essere comunque preventivamente autorizzato.

Visto quanto sopra, si invitano le SS.LL. a dare alla presente nota la debita diffusione presso tutti i servizi e le strutture afferenti a codeste direzioni, al fine di garantire la sua piena attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi VERNIERO

